

NORME E TRIBUTI

a pag. 20 | **REDDITO D'IMPRESA.** Dall'esercizio 2004 al via le regole sul «disinguamento»

a pag. 21 | **LAVORO.** Per il danno biologico «raddoppia» l'addizionale dell'Inail

a pag. 23 | **UNIVERSITÀ.** In dirittura d'arrivo la revisione del sistema «3+2»

GIUSTIZIA ■ I dati del 2003 segnalano una minima inversione di tendenza sulla quale pesa la massa dei procedimenti pendenti

Nei processi vince ancora l'arretrato

Il comparto civile vanifica in appello i progressi del primo grado - In affanno anche i giudici di pace

ROMA ■ È ancora la mole dell'arretrato a fare arrancare la macchina della giustizia. I dati 2003 (con un semestre in più rispetto a quanto viene abitualmente diffuso in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario) resi noti dal ministero della Giustizia sul movimento dei procedimenti mette in luce, ancora una volta, come ogni tentativo di riforma, perché non si dimostri velleitario, debba fare i conti con la realtà di quello che il ministro della Giustizia, Roberto Castelli, ha chiamato il «debito pubblico» accumulato negli anni scorsi. E si tratta di un debito pubblico che nel solo settore civile, quello più vicino alle necessità dei cittadini, ammonta a circa tre milioni e mezzo di cause, considerando anche i procedimenti di volontaria giurisdizione.

Nel settore penale il carico oltre quota cinque milioni

In realtà, le cifre di via Arenula devono essere valutate con attenzione. E non può essere ignorato che, sempre restando al settore civile, i tribunali hanno ormai consolidato una sia pure lieve capacità di esaurire un numero po' più elevato di cause rispetto ai procedimenti iscritti: a fronte di 2.386.653 nuove iscrizioni, le cause terminate sono state 2.465.227. È stata così in parte intaccata la mole dei procedimenti complessivi pendenti. Tuttavia, se anche dovesse essere seguito un ritmo di questo tenore, dovrebbero trascorrere decenni prima di arrivare all'azzeramento totale. Senza tener conto, poi, che a segnare il passo è soprattutto l'appello, dove le nuove iscrizioni sorpassano di oltre 40mila procedimenti le cause definite.

Lo stesso fronte della magistratura onoraria le cui competenze, almeno per quanto riguarda i giudici di pace, si vorrebbero drasticamente estendere, comincia a segnare il passo: gli arretrati sono 768.596, mentre le cause sopravvenute superano quelle risolte sia pure di poco (circa 6mila).

Non è che nel penale le cose vadano molto meglio. Anche in quest'ambito, infatti, l'arretrato complessivo è ormai oltre quota 5 milioni di procedimenti e le situazioni di maggiore sofferenza

Il bilancio del civile					
Il movimento dei procedimenti. Anno 2003					
Ufficio	Materia	Iscritti	Esauriti con sentenza	Esauriti totali	Pendenti finali
Corte di Appello	Famiglia	709	659	704	375
	Appello cognizione ordinaria	56.524	29.401	37.106	125.255
	Appello lavoro	22.870	11.793	14.787	39.428
	Appello previdenza	34.914	20.565	22.085	70.324
	Appello famiglia	4.645	1.569	4.074	4.056
	Appello agraria	539	461	584	783
	Appello procedimenti non contenziosi	2.402	122	2.249	954
	Altre materie della Corte di Appello	8.289	1.945	8.028	11.878
	Procedimenti non contenziosi	1.147	50	1.072	376
	TOTALE (Corte di Appello)		132.039	66.565	90.689
Tribunale e relative sezioni	Cognizione ordinaria	471.386	199.960	453.437	1.156.306
	Cognizione ordinaria stralcio	—	48.138	73.109	121.059
	Lavoro	160.203	71.049	152.343	305.299
	Previdenza	287.218	207.365	294.332	668.759
	Famiglia	185.569	63.570	177.697	139.303
	Fallimenti	10.619	—	13.200	109.704
	Agraria	1.713	1.437	2.562	3.801
	Procedimenti esecutivi mobiliari	366.416	—	376.186	347.336
	Procedimenti esecutivi immobiliari	38.372	—	55.184	259.096
	Procedimenti speciali	523.391	—	517.530	125.730
Appello cognizione ordinaria	11.978	5.924	8.824	24.026	
Appello lavoro	—	5.659	6.787	9.551	
Appello previdenza	—	9.619	10.938	12.870	
Volontaria giurisdizione	329.788	3.088	323.098	176.795	
TOTALE (Tribunale e relative sezioni)		2.386.653	615.809	2.465.227	3.459.635
Giudice di pace	Cognizione ordinaria	514.331	278.908	487.728	530.312
	Procedimenti speciali	421.849	—	415.767	30.608
	Opposizione alle sanzioni amministrative	349.065	320.013	374.059	203.793
	Conciliazioni non contenziose	14.468	—	13.969	3.883
	TOTALE (Giudice di pace)		1.299.713	598.921	1.293.523

Fonte: Direzione generale di Statistica

I conti del penale

L'andamento dei processi. Anno 2003

Uffici	Materia	Sopravenuti	Esauriti totali	Pendenti finali	
Corte di Appello	Appello dibattimento penale	Procedimenti	80.658	68.703	128.996
	Appello dibattimento penale	Procedimenti	679	719	547
Sezione minorenni per la Corte di Appello	Appello dibattimento penale	Procedimenti	1.420	1.373	852
	Attività del Pq	Procedimenti avvocati	223	237	68
Procura generale	Esecuzioni	14.059	12.337	39.123	
	Procedimenti	357	463	438	
Corte di Assise	Dibattimento Assise	Procedimenti	13.457	14.708	26.651
	Dibattimento collegiale	Procedimenti	352.549	303.975	328.130
Tribunale e relative sezioni	Dibattimento monocratico	Procedimenti	—	6.080	6.461
	Attività a esaurimento del pretore	Procedimenti	802	214	670
Gip presso il tribunale	Indagini e udienza preliminare	Procedimenti noti	909.389	914.343	780.547
	Procedimenti ignoti	1.168.183	1.106.213	867.315	
Procura presso il tribunale	Attività del Pm	Procedimenti noti	1.485.078	1.521.118	2.144.363
	Procedimenti ignoti	1.754.187	1.618.483	1.055.198	
Giudice di Pace	Indagini preliminari	Procedimenti noti	163.052	162.400	11.905
	Procedimenti ignoti	61.886	60.594	10.825	
Dibattimento penale	Procedimenti	99.091	70.793	48.456	

sono quelle delle procure dei tribunali, dove però, per quanto riguarda i procedimenti, la capacità di smaltimento è superiore alle sopravvenienze, e dei Gip dei tribunali sul fronte dei procedimenti contro ignoti.

È la stessa consistenza dei procedimenti giacenti a dare sostanza a chi ritiene che l'obbligatorietà dell'azione penale rappresenti in buona parte una finzione.

Senza contare poi che l'affidamento ai giudici di pace di una

serie di delitti, considerati di minore allarme sociale e suscettibili di una pena non detentiva, non si è per ora rivelata un grande successo, visto che in un paio d'anni sono stati accumulati 70mila procedimenti arretrati.

Neppure le novità relative al secondo semestre del 2003 hanno fatto registrare una netta inversione di tendenza che possa mettere il nostro sistema giudiziario in condizioni tali da non essere considerato più una sorta di "sorve-

gliato speciale" in Europa. La durata dei nostri processi ci era costata in passato parecchie condanne da parte della Corte dei diritti dell'uomo e, periodicamente, ma non con un carattere punitivo, presentiamo i dati sulla durata dei nostri procedimenti al Consiglio dei ministri Ue.

Difficile capire su quale linea intenda muoversi il Governo per affrontare l'emergenza, almeno per la giustizia civile. Accantonata, per ora, ogni intenzione di giungere a una revisione organica del Codice di procedura civile, nella prima parte della legislatura è stato messo in campo un nuovo modello processuale da applicare, in prima battuta, alle controversie in materia societaria, ma suscettibile di estensione in caso di buona prova. In vigore dall'inizio dell'anno, è per ora

Le Procure dei tribunali affrontano le maggiori difficoltà di gestione

prematuro dare una valutazione sull'efficacia delle nuove disposizioni. In buona sostanza, il ministero della Giustizia ha aperto una linea di credito importante nei confronti degli avvocati, al punto da essere stato sottoposto a critiche sulla possibile privatizzazione del processo. Ai legali viene cioè affidata, attraverso uno scambio di memorie, osservazioni, repliche, la gestione della fase preliminare al decreto di fissazione dell'udienza. La "filosofia" è quella di un recupero di risorse e di efficienza da raggiungere attraverso l'alleggerimento di competenze della magistratura.

Ma la ricerca di una ricetta per ridare sprint alla nostra macchina processuale passa anche per la diffusione del processo telematico, per il quale però il quadro delle norme applicative è ancora incompleto, e la scommessa sulle Adr (cioè le *Alternative dispute resolution*).

All'attenzione anche della Commissione europea, conciliazioni e arbitrati sono tra le principali scommesse del processo commerciale che ha messo in campo incentivi fiscali e allargamento delle clausole compromissorie (si veda anche l'articolo pubblicato sotto) per favorire l'utilizzo.

GIOVANNI NEGRI

Uditori giudiziari / Verso il Dl

Accesso diretto a tutti gli avvocati

ROMA ■ Gli avvocati, i ricercatori e i magistrati onorari (questi ultimi, se svolgono le funzioni da almeno tre anni) saranno esonerati dalla prova preliminare del concorso in magistratura.

Nella versione definitiva del decreto legge che il Consiglio dei ministri si appresta a varare domani per sbloccare la vicenda dei concorsi per uditore giudiziario (si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri) sono queste le tre categorie ammesse direttamente allo scritto, ma respingendo quelle dei giudici onorari. Oltre a chi è in possesso del diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione o sia vicino a ottenerlo — già esentato, così come i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, dai decreti ministeriali del 28 febbraio e del 23 marzo 2004 con cui

ralmente questa soglia. In sostanza, il provvedimento uscito dal pre-consiglio dei ministri di martedì sembra accogliere le indicazioni dei Tar, ai quali avvocati e magistrati onorari si sono rivolti nei mesi scorsi lamentando l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli specializzati e agli specializzandi). I Tar, infatti, si sono pronunciati accogliendo le richieste dei legali (ammessi direttamente allo scritto), ma respingendo quelle dei giudici onorari. Del resto, le vicende giudiziarie hanno suscitato molti dubbi sulla legittimità della disciplina dei concorsi spingendo, da ultimo, lo stesso Consiglio di Stato (a fine luglio) a chiamare in causa la Corte costituzionale.

I tempi della Consulta, però, mal si conciliano con l'urgenza

Gli «onorari» dovranno avere almeno tre anni di esperienza

del ministero della Giustizia che entro martedì prossimo, 7 settembre, deve (o dovrebbe) rendere noto il calendario degli esami. Non si possono escludere, al mo-

mento, sorprese. Tra le novità del Dl predisposto dal dicastero di Via Arenula, c'è anche l'aver portato da tre a quattro anni il termine entro il quale bandire i concorsi per uditore giudiziario, in base alle regole transitorie indicate dalla legge 48/01 (che prevedono ancora la discussa preselezione). Con questa variazione il ministero della Giustizia prende tempo fino al 2005 (forse anche per metterlo al riparo da pronunce di illegittimità). Con quale obiettivo però non è ancora chiaro. Appare poco probabile l'emaneazione di un nuovo bando. Potrebbe avere senso, invece, una riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (magari cogliendo l'occasione del 7 settembre). Molti potenziali candidati potrebbero non avere chiesto l'ammissione alle prove, confidando su un regolamento che è stato ormai scardinato. In ogni caso i tempi di un concorso atteso da tre anni per rinfoltire l'organico della magistratura sembrano allungarsi.

MARCO BELLINAZZO

INTERVENTO

Doppia chance di arbitrato per le società

Le nuove disposizioni per la soluzione delle controversie convivono con la vecchia procedura

DI FERRUCCIO AULETTA E ANDREA ZOPPINI*

Una recente decisione del Tribunale di Latina (si veda «Il Sole-24 Ore» dell'11 agosto) ha acceduto alla tesi che le clausole compromissorie contenute negli statuti delle società che siano difformi dalle regole del nuovo arbitrato societario sarebbero nulle dal 1° gennaio 2004. Il problema riguarda prima di tutto le clausole,

perviene a un esito, a nostro parere, contraddittorio.

Sino alla riforma del diritto societario le clausole compromissorie degli statuti avevano limiti funzionali evidenti, poiché si ritenevano arbitrari solo le controversie aventi per oggetto la posizione individuale e soggettiva del socio e incapaci di riflessi su quella di altri soci o di terzi e le controversie che non coinvolgessero l'applicazione di norme imperative e dalla cui violazione discende la nullità della deliberazione. D'altra parte, la giurisprudenza ha affermato l'ineroperatività della clausola arbitrale in tutti i casi in cui ha ravvisato un pregiudizio sostanziale degli interessi coinvolti nella lite e non rappresentati o insuscettibili di ponderazione nel giudizio di fronte agli arbitri.

La riforma ha innovato, introducendo un arbitrato speciale per il contenzioso che presenta, come caratteristica più significativa, quella di integrare il modello organizzativo delle società di capitali, in quanto il lodo si inserisce nella sequenza procedimentale del sistema delle decisioni societarie anche quando la società non sia parte formale del giudizio. Il nuovo arbitrato riguarda tutte le controversie «che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale» (articolo

34, decreto 5/03) e solo per esso è dettata una disciplina inderogabile, avendo riguardo:

- alla necessità di definire l'arbitrato secondo diritto «quando per decidere (gli arbitri) abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari» (articolo 36);
- alla disciplina dell'impugnazione del lodo (articolo 35);
- all'idoneità della procedura ad assicurare la partecipazione di più soggetti, quando la situazione dedotta in giudizio esorbita rispetto alle parti effettive del procedimento.

Pertanto, rispetto alla disciplina di diritto comune, il nuovo arbitrato societario si aggiunge e non sostituisce quello fondato sull'articolo 808 del Codice di procedura civile. Tant'è che la Relazione al decreto 5/03 precisa che «la formulazione del testo contribuisce alla creazione di una compiuta *species* arbitrale, che si sviluppa senza pretesa di sostituire il modello codicistico (naturalmente ultrattivo anche in materia societaria) comprendendo numerose opzioni di rango processuale (...) che appaiono assolutamente funzionali alla promozione della cultura dell'arbitrato endo-societario».

La situazione della società di fronte alla nuova disciplina dell'arbitrato è rappresentabile nei termini dell'onere: se la società vuole conseguire le utilità deve espressamente recepire una clausola conforme alla legge legislativa, altrimenti continua

ad avvalersi della disciplina anteriore subendone gli svantaggi, avvertibili specialmente in termini di numero delle controversie inarbitrabili. Il mancato adeguamento delle preesistenti clausole compromissorie non impedisce la loro ultrattività, né è vietata la costituzione di società con atto contenente clausola compromissoria non conforme al modello nuovo, così come non è neppure preclusa la mera introduzione in statuti

5, discorre solo per regolare quanto risultano in contrasto con le disposizioni inderogabili del decreto 6/03. Dunque, per il combinato disposto degli articoli 808, ultimo comma del Codice di procedura civile e 1424 del Codice civile, la clausola compromissoria può essere nulla alla stregua dell'articolo 34 del decreto 5/03, e tuttavia continuare a valere come clausola compromissoria di diritto comune poiché contiene tutti i requisiti di sostanza e forma del (diverso) contratto descritto nel codice di rito.

* Componenti della Commissione di riforma del diritto societario

disposizioni inderogabili (*senz'altro*) entro il 31 dicembre 2004» (articolo 223 duodecies, comma 1, disposizioni di attuazione), deve ammettersi che l'ultrattività delle clausole compromissorie difformi sia garantita oltre il 31 dicembre 2004 e che il divieto di iscrizione nel Registro imprese di statuti con simili clausole non operi dal 1° gennaio 2004, poiché delle date in questione l'articolo 223 duodecies, commi 4 e 5, discorre solo per regolare quanto risultano in contrasto con le disposizioni inderogabili del decreto 6/03. Dunque, per il combinato disposto degli articoli 808, ultimo comma del Codice di procedura civile e 1424 del Codice civile, la clausola compromissoria può essere nulla alla stregua dell'articolo 34 del decreto 5/03, e tuttavia continuare a valere come clausola compromissoria di diritto comune poiché contiene tutti i requisiti di sostanza e forma del (diverso) contratto descritto nel codice di rito.

Non scatta il vincolo di adeguamento delle clausole

www.24oreformazione.com/bs

Business School
FORMAZIONE

Diritto del lavoro, relazioni sindacali amministrazione del personale

Roma, dal 5 novembre 2004
(formula modulare - edizione venerdì e sabato)

Il percorso formativo - della durata di 77 ore - è finalizzato a fornire competenze distinte e aggiornate alla luce della Riforma Biagi riguardo a tutte le tematiche giuslavoristiche. I tre moduli che formano il corso affrontano infatti con taglio pratico e operativo le problematiche di diritto del lavoro, relazioni sindacali e amministrazione del personale, avvalendosi della docenza dei più autorevoli Esperti del Sole 24 ORE.

Con il patrocinio di:

In collaborazione con:

FORMAZIONE PERMANENTE
Il Sole 24 ORE è ente accreditato per la formazione permanente presso il Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro

I PLUS DEL SOLE 24 ORE PER I PARTECIPANTI
oltre al Sole 24 ORE e a Guida al Lavoro, saranno distribuiti:
- numerosi libri e manuali editi da Il Sole 24 ORE
- accesso gratuito per tre mesi a Unicollavoro on line e a Guida al Lavoro on Line

Per maggiori informazioni visitare il sito www.24oreformazione.com/bs

Servizio Clienti
Tel. 02 3022.381/3373 Fax 02 3022.4462
e-mail segreteria.scuola@sole24ore.com

Il Sole 24 ORE Formazione
Business School
via Monte Rosa, 91 - Milano